

# C I R C O L A R E

Con la presente si informa che il Ministro dello Sviluppo Economico Claudio Scajola il 23 luglio u.s. ha firmato il D.M. 108/09 che rende effettivo l'adeguamento degli impianti ascensori alla norma **UNI EN 81.80 "miglioramento della sicurezza degli impianti esistenti"**.

Dopo lo stallo prodotto dal **decreto di recepimento dalla Legislazione Italiana del 26.10.2005**, che è sempre restato in attesa di un regolamento di attuazione, oggi si ha un Decreto che disciplina:

- le responsabilità,
- gli attori coinvolti
- i tempi di realizzazione degli interventi

I punti salienti del D.M. 108/09 sono:

1. L'analisi dei rischi per valutare l'adeguamento alla EN 81 – 80
  - a. entro **due anni** se l'ascensore è stato installato prima del 15 novembre 1964;
  - b. entro **tre anni** se l'ascensore è stato installato prima del 24 ottobre 1979;
  - c. entro **quattro anni** se l'ascensore è stato installato prima del 9 aprile 1991;
  - d. entro **cinque anni** se l'ascensore è stato installato prima del 24 giugno 1999.
2. In occasione della prima " Verifica biennale " periodica è responsabilità del proprietario Concordare con l' O.N. la data dell'analisi dei rischi secondo i tempi descritti.
3. I tempi per l'esecuzione dei lavori prescritti dagli O.N. sono dipendenti dal livello di rischio di ciascuna prescrizione che può essere ALTO, MEDIO o BASSO:
  - a. **rischio ALTO – 5 anni**
  - b. **rischio MEDIO – 10 anni**
  - c. **rischio BASSO – in occasione di interventi importanti sull'ascensore.**
4. In caso di non adeguamento, riscontrato dagli O.N. nelle successive verifiche, l'ascensore viene posto fuori servizio e viene informato il Comune per le successive annotazioni e formalità.
5. I costi dell'analisi dei rischi sono a carico del proprietario.

